

Procedura di convenzionamento per il servizio sostitutivo di asilo aziendale a favore del personale Consob

Art. 1

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, stante l'impossibilità di assicurare direttamente un servizio di asilo nido aziendale, intende contribuire alle spese che il proprio personale dovrà sostenere per fruire del servizio di asilo nido presso "Strutture Convenzionate" da individuare con la procedura che segue.

Art. 2

I posti che le strutture convenzionate metteranno a disposizione del personale Consob dovranno essere mantenuti fino al 31 maggio 2015.

La Consob non assume alcun impegno circa l'effettiva copertura, in tutto o in parte, dei posti che le strutture convenzionate renderanno disponibili per il proprio personale.

Il convenzionamento, stante l'imprescindibile vincolo territoriale che connota il servizio, potrà essere attivato con tutti gli asili nido, situati nei Comuni di Roma e di Milano, entro la cerchia territoriale rappresentata, rispettivamente, dal II Municipio per il Comune di Roma e dalla "Zona 1" per il Comune di Milano. Fermo tale vincolo, non esistono limiti quantitativi al convenzionamento, se non quelli legati al possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4.

Il contributo mensile, a carico della Consob, verrà corrisposto direttamente alle singole strutture convenzionate nelle seguenti misure per singolo bambino ospitato:

- un importo pari all'80% della retta mensile e comunque non superiore ad € 410,00, per il turno dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
- un importo pari all'80% della retta mensile e comunque non superiore ad € 410,00, per il turno dalle ore 8:00 alle ore 16:30;
- un importo pari all'80% della retta mensile e comunque non superiore ad € 410,00, per il turno dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

La Consob corrisponderà, inoltre, un importo pari all'80% della quota di iscrizione annuale (*una tantum*) e comunque non superiore ad € 410,00.

La quota della retta eventualmente eccedente il predetto contributo e qualsiasi altro ulteriore onere e/o costo sarà a carico esclusivo del personale fruitore del servizio.

La scelta tra le varie strutture in convenzione sarà esercitata liberamente dal personale Consob interessato.

Il numero di posti, assicurati al personale Consob, sarà liberamente determinato da ciascuna struttura convenzionata.

Art. 3

Le strutture, in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 4, che siano interessate ad aderire alla presente iniziativa, devono presentare la propria candidatura entro e non oltre il 12/03/2015, ore 16:30, con le modalità di cui al successivo articolo 5.

Art. 4

Possono aderire all'iniziativa tutte le strutture in possesso di valida autorizzazione all'esercizio dell'attività di asilo nido – rilasciata dal Comune di Roma o da quello di Milano - nonché dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di ordine generale: prescritti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici (art. 38 D.lgs. 163/06);
- b) Requisiti di natura professionale: possesso di valida “autorizzazione all'apertura e al funzionamento” della struttura di asilo nido, rilasciata dall'Autorità competente;
- c) Requisiti di natura organizzativa e gestionale: consistenti nella “territorialità” della sede dell'asilo nido che deve essere situata rispettivamente:
 - nella città di Roma, nel territorio comunale del II Municipio;
 - nella città di Milano, nel territorio comunale della Zona 1.

Art. 5

Per presentare la propria candidatura i soggetti interessati dovranno produrre, **entro il termine di cui al precedente articolo 3**, la “dichiarazione autocertificativa sul possesso dei requisiti” rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 (**All. 1**) ed il “modulo candidatura” (**All. 2**), debitamente compilati secondo le istruzioni di dettaglio dettate nei rispettivi modelli.

La candidatura dovrà essere indirizzata alla CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Divisione Amministrazione - Ufficio Amministrazione e Contratti - Roma e potrà essere alternativamente trasmessa via fax (ai numeri 06/8416703 o 06/8417707) e tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: amr@pec.consob.it.

La candidatura potrà inoltre essere inviata a mezzo del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata ed indirizzata a: CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Divisione Amministrazione - Ufficio Amministrazione e Contratti - Roma - Via C. Monteverdi n. 19 - 00198 ROMA ovvero recapitata a mano al predetto indirizzo.

Le indicazioni riportate nella candidatura hanno valore, rispettivamente, di dichiarazioni sostitutive di certificazione, se trattasi di stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del citato art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, se trattasi di stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza del sottoscrittore, non espressamente elencati nello stesso art. 46.

Per eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso, ovvero in ordine alla compilazione del modulo “dichiarazione autocertificativa sul possesso dei requisiti” (**All. 1**), si potrà contattare la dott.ssa Andreina Romano dell'Ufficio Amministrazione e Contratti - Roma (tel. 068477490, email: a.romano@consob.it).

Art. 6

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, che abbiano presentato la propria candidatura entro il termine di cui all'articolo 3, saranno invitati, previo espletamento dei

controlli di legge, a stipulare con la Consob una “convenzione asilo nido”, secondo lo schema allegato, che costituisce parte integrante del presente avviso (**All. 3**).

Qualora l'istruttoria relativa ai citati controlli, sul possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, dovesse protrarsi oltre 30 giorni dall'avvio degli stessi, il candidato sarà comunque ammesso al convenzionamento sotto condizione risolutiva dell'esito dei predetti controlli.

Art. 7

I pagamenti saranno soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, come modificato dalla L. 217/2010.

Art. 8

Qualora sia accertata la mancanza o il venir meno di uno o più requisiti di ammissione alla presente iniziativa, la Consob risolverà unilateralmente la convenzione stipulata informando, se del caso, le competenti Autorità.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

firma 1